

PROF. AVV. PIETRO ANELLO[^]
DOTT. COMM. MARIA GRAZIA CORVAGLIA
AVV. ROBERTO SALVATI
AVV. MARCELLO MACALUSO

AVV. LUCIA ADELFIGIO
DOTT. COMM. GIUSEPPINA VALENTE
AVV. ROSANNA ZUCCATO[^]
DOTT. COMM. GIUSEPPINA CORVAGLIA
DOTT. COMM. STEFANO CHIODETTI
AVV. GIULIO AGRÒ
AVV. LUCIO ORLANDO
DOTT. COMM. CHIARA CHIODETTI
AVV. MARCO GAMBALONGA
AVV. FRANCESCA DE SANTIS
DOTT. DANILO CAPITANIO
DOTT. QUIRINO DODDI

VIA PO, 102
00198 ROMA
TEL. 06.84242582
FAX 06.8549033

VIA FATEBENEFRAPELLI, 20
20121 MILANO
TEL. 02.63793566
FAX 02.84230138

PIAZZA 4 NOVEMBRE, 14/E
06121 PERUGIA
TEL. 075.5720790
FAX 075.5720790

VICOLO BROVEDAN, 7
33100 UDINE
TEL. 0432.509270
FAX 06.8549033

Roma, 19 giugno 2017

OF COUNSEL

AVV. NICOLA MADIA^{*}
DOTT. COMM. MICHELE MARSELLA[°]
AVV. GIANLUCA AMORUSO[^]
AVV. ANNA CATANEA[♦]
AVV. VALENTINA VENEROSO[♣]

LETTERA DI INFORMAZIONE N. 10/2017

Oggetto: **Regime fiscale dei piani risparmio a lungo termine (PIR)**

L'art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017), prevede un'agevolazione a favore delle persone fisiche residenti in Italia consistente nell'**esenzione da imposizione** dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti in Piani di Investimento Risparmio (**PIR**) effettuati dai citati soggetti operanti al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale.

Tale misura fiscale di favore viene riconosciuta se sono rispettate alcune condizioni relative principalmente:

- [^] PATROCINANTE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
- ^{*} ESPERTO DI DIRITTO PENALE
- [°] ESPERTO DI STRATEGIA D'IMPRESA
- [♦] ESPERTO DI DIRITTO DELLA PRIVACY
- [♣] ESPERTO DI DIRITTO DELL'AMBIENTE

- i) alla composizione del patrimonio del PIR con un consistente **investimento nelle imprese del *made in Italy*** e
- ii) al **periodo di detenzione** degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, come di seguito evidenziato.

In sostanza, l'investitore, accetta di concentrare la maggior parte dell'investimento su imprese italiane e di sopportare il relativo rischio derivante principalmente dalla mancanza di diversificazione geografica e dimensionale e, quindi, dalla limitazione nell'*asset class*, avendo in contropartita un risparmio d'imposta del 26% sui proventi che deriveranno dall'investimento stesso.

Definizione dei PIR

Il comma 101 dell'art. 1 definisce i Piani Investimento Risparmio (PIR) come il prodotto che si costituisce mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare **investimenti "qualificati"** mediante l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafoglio o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

Ambito soggettivo

I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono **esclusivamente le persone fisiche** residenti in Italia che realizzano i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da investimenti effettuati nell'ambito di **PIR**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale.

Sono esclusi, quindi, gli investitori non residenti, benché titolati ad applicare il regime del risparmio amministrato per gli investimenti effettuati in Italia (anzi per essi l'amministrato è il regime naturale che si applica senza necessità di esercitare

la relativa opzione). Tale preclusione potrebbe essere accusata di violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Ambito oggettivo

Sono agevolabili i **redditi di capitale e i redditi diversi** di natura finanziaria che sono assoggettati a tassazione sostitutiva: pertanto, non deve trattarsi di redditi di capitale che concorrono a formare il reddito complessivo né di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Per stabilire se le partecipazioni sono qualificate si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: numeri 1 e 2 dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile).

Modalità di costituzione

Il *PIR* si costituisce mediante:

- 1) l'**apertura di un rapporto di custodia** o amministrazione o di gestione di portafoglio o altro stabile rapporto per il quale si deve esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato con un intermediario abilitato;
- 2) o la **stipula di un contratto di assicurazione sulla vita** o di capitalizzazione con un'impresa residente o non residente operante in Italia in regime di LPS o con stabile organizzazione in Italia.

Ai fini dell'individuazione degli strumenti che possono comporre il **PIR**, si può fare riferimento alla definizione di "strumento finanziario", di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).

Il conferimento di valori nel piano è considerato cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le modalità indicate dalla norma che disciplina l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997).

Tale presunzione è finalizzata, evidentemente, ad escludere dal regime agevolato i redditi di capitale e i redditi diversi maturati fino alla data del conferimento dello strumento finanziario nel **PIR**.

Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia o in Europa o in Stati aderenti al SEE, che investono almeno il 70% del loro attivo negli strumenti finanziari indicati nel comma 102 del citato art. 1 legge n. 232/2016 e nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 103. Tra l'altro, è possibile realizzare un **PIR** anche effettuando esclusivamente la **sottoscrizione di quote di un OICR** che rispetti i vincoli di investimento previsti.

La circostanza che si tratti di un OICR **PIR compliant** deve risultare dal regolamento dell'organismo. Vista la percentuale di investimento in strumenti finanziari, possono entrare nel **PIR** le quote o azioni di OICR non immobiliari (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF).

Considerato poi che la SGR rientra tra i soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato, potrebbe essere verificata la possibilità di apertura del **PIR** direttamente presso la società di gestione che istituisce e gestisce un OICR (o un suo comparto) dedicato, alla quale farebbero carico gli adempimenti fiscali connessi al piano stesso.

Operatori professionali

Gli operatori professionali presso i quali possono essere costituiti i *PIR* sono gli intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato e le imprese di assicurazioni residenti ovvero imprese non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS) con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti.

A quest'ultimo riguardo, non si può fare a meno di evidenziare che l'obbligo di **nomina del rappresentante fiscale** in Italia, se questi assume responsabilità dirette nei confronti dell'Erario, è stato più volte giudicato come una misura contraria alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e confermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (tra le altre, si veda la causa C-267/09). La relazione governativa sottolinea sul tema che la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario consente l'attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il *PIR* all'operatore professionale presso il quale il *PIR* è costituito. Tale attribuzione è stata ritenuta necessaria per monitorare il pericolo della **eccessiva rischiosità** degli investimenti che potrebbero essere oggetto del piano e per le esigenze di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria connesse con la concessione di un'agevolazione. Per tali motivi è stato previsto che, nel caso di investimenti effettuati mediante un *PIR*, deve trovare applicazione il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L'esistenza di uno stabile rapporto è riscontrabile, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, ad es. un "deposito virtuale" o una "rubrica fondi", o quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario. Oltre che applicare i criteri e le regole insite nel regime di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 e tenere conto della composizione e dei limiti di investimento imposti dalla norma, emerge quindi che

gli intermediari sono tenuti a verificare anche le condizioni necessarie per l'applicazione del regime di non imponibilità e, per esempio, acquisire, all'atto dell'incarico, un'autocertificazione resa dall'investitore nella quale egli dichiara di non essere già titolare di un altro **PIR**.

Il comma 112 del citato art. 1 legge n. 232/2016 prevede, infatti, che ciascuna persona **non può essere titolare di più di un piano di risparmio** a lungo termine e che ciascun piano non può avere più di un titolare.

Tale disposizione dovrebbe implicare che ciascuna persona possa mantenere il **PIR sine die** fruendo della non imponibilità dei redditi incassati, ma non essere contemporaneamente titolare di due o più piani **PIR**. Non è, tuttavia, chiaro se il contribuente possa costituire un nuovo **PIR**, con le modalità previste, una volta chiuso quello precedentemente aperto; oppure se possa accedere ad un nuovo **PIR** soltanto per la parte di *plafond* degli investimenti non sfruttata nel primo.

Sul tema dei **PIR e degli investimenti agevolati da parte delle Casse previdenziali e dei fondi pensione** si segnala l'interrogazione n. 5-11105 (Giacomoni) svolta presso la Commissione finanze della Camera il 20 aprile u.s., mirante ad estendere le agevolazioni fiscali relative ai piani individuali di risparmio a lungo termine.

Nella risposta il Governo afferma di ritenere utile prevedere la possibilità di introdurre nuove norme che stabiliscano nuovi strumenti finanziari per Casse di previdenza private e fondi pensione, secondo il meccanismo dei predetti **PIR**.

Condizioni per usufruire del regime di non imponibilità

Il **PIR** è soggetto ad alcuni vincoli di composizione: è previsto, infatti, che, in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel **PIR** devono essere investiti per **almeno il 70%** del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia o in Paesi UE o in Stati

aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia.

Non possono far parte della quota del 70% gli strumenti finanziari emessi da **società immobiliari**.

Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Pertanto, almeno una parte delle risorse investite (il 21% del valore complessivo) deve necessariamente essere destinata a **società italiane ed europee con stabile organizzazione in Italia**, ma diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o altri indici equivalenti. Il riferimento a tali indici ha lo scopo di focalizzare l'agevolazione fiscale sul risparmio che confluisce in strumenti finanziari meno liquidi.

In sostanza, quindi, il 49% del **PIR** deve essere investito in strumenti finanziari di aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, di qualunque dimensione, e il 21% investito in strumenti finanziari di aziende non incluse nel FTSE MIB.

La restante parte del patrimonio non vincolata a norma del comma 102 (ossia il 30% del valore complessivo) può essere **investita liberamente** in strumenti finanziari di qualsiasi società (comprese quelle immobiliari) anche estere, ma anche in titoli di Stato italiani o esteri, tenendo conto, tuttavia, che vi è una preclusione assoluta per

gli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati o territori non collaborativi.

Un ulteriore limite cui deve sottostare il piano è previsto dal comma 103 e consiste in un **limite alla concentrazione** in base al quale le somme o i valori del *PIR* non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

Tali vincoli sembrano imporre una **ricognizione giornaliera** della composizione del patrimonio, al fine di verificare il mantenimento della percentuale del 70%. Al termine di ciascun periodo d'imposta, qualora risulti che un investimento qualificato sia sceso al di sotto della predetta percentuale, ma che tale situazione sia perdurata complessivamente per un periodo, anche discontinuo, inferiore ai due terzi dell'anno, i redditi del *PIR* possono usufruire del regime di non imponibilità. Ai fini di tale verifica, si assumono i costi storici dei titoli ovvero i loro costi medi così come presi a riferimento dagli intermediari nell'ambito del regime del risparmio amministrato.

Limiti all'entità degli investimenti

Il *PIR* si costituisce destinando somme e valori per un **importo non superiore a 30.000 euro** per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo non superiore a **150.000 euro**. Non vi è un ambito temporale prefissato per il raggiungimento del tetto massimo complessivo.

A tal fine, l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

Con riferimento alla previsione relativa al limite massimo degli investimenti, non è chiaro se i redditi di capitale percepiti e i corrispettivi realizzati, se reinvestiti nel

PIR, debbano essere considerati nuovi apporti al pari e nel limite delle somme versate (euro 30.000 in ciascun anno e complessivi euro 150.000).

Vincolo di detenzione

Per beneficiare del regime di non imponibilità, gli strumenti finanziari in cui è investito il piano, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, devono essere **detenuti per almeno cinque anni**.

In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro 30 giorni dal rimborso. In questo caso, considerato che la norma sembra aver dettato una deroga alle ipotesi che realizzano un disinvestimento indipendente dalla volontà del titolare del *PIR*, il reinvestimento obbligato della somma rimborsata non dovrebbe essere considerato un **nuovo “conferimento”**, ma dovrebbe poter acquisire l’anzianità del titolo rimborsato e non concorrere alla formazione del limite di 30.000 euro annuo.

Ciò che, invece, è puntualmente stabilito dalla norma è che il trasferimento di un piano di risparmio a lungo termine da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.

Dalla lettera della norma si evince, inoltre, che il requisito del mantenimento dell’**investimento per un quinquennio** sia esclusivamente riferito al titolare del *PIR* che deve tenere gli investimenti per almeno cinque anni. In caso di investimenti indiretti tramite sottoscrizione di OICR o polizze, *PIR compliant*, il vincolo di detenzione è riferito esclusivamente all’investitore che deve mantenere la quota o la polizza per il periodo minimo, mentre è evidente che tale requisito è estraneo alla SGR che gestisce l’OICR dedicato ai predetti strumenti finanziari, nonché all’impresa di assicurazione con la quale vengono stipulate le polizze dedicate ai *PIR*.

In caso di **cessione prima dei cinque anni**, i redditi realizzati (ossia i *capital gains*) e quelli percepiti (ossia i dividendi, interessi e altri proventi) durante il periodo minimo di investimento dello strumento finanziario sono soggetti ad imposizione secondo le **regole ordinarie**, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni: il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti gestori recuperano le imposte dovute effettuando adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare.

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi e si considera come costo d'acquisto il costo medio ponderato dell'anno di acquisto.

Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate sui redditi derivanti da investimenti facenti parte del **PIR**, essendo non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti gestori provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (art. 34, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Tuttavia, per i proventi che transitano per gli intermediari, si dovrebbe consentire la **presentazione di un'autocertificazione** da parte del titolare o anche del gestore in cui si attesti che i titoli godono del regime di non imponibilità in quanto facenti parte di un **PIR** e chiedere che sui relativi proventi il sostituto d'imposta non applichi la tassazione alla fonte.

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono fiscalmente rilevanti e sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle

operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso sottoposte a tassazione (ad esempio, riferite alla cessione di strumenti finanziari nel quinquennio), a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto.

Alla chiusura del piano, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere **portati in deduzione** - non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo - nell'ambito di un altro rapporto di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, nell'ambito del regime dichiarativo, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto dal loro realizzo, mantenendo quindi l'originaria anzianità.

Decadenza dal regime PIR

Il mancato rispetto dei limiti di investimento (di cui ai commi 102, 103 e 104) comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni, nonché l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 107.

Ulteriori disposizioni

È infine prevista la non applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni per il **trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari** detenuti nel piano.

Al riguardo, occorre tener presente che, ai fini delle imposte dirette, il trasferimento *mortis causa* non è generalmente considerato realizzativo tranne nel caso di possesso di quote di OICR. Quindi, in quest'ultimo caso, se il trasferimento *mortis causa* avviene prima della conclusione del quinquennio, poiché è assimilato ad una

cessione, deve essere considerato un **evento realizzativo**. In ogni caso, si ritiene che il decesso del titolare faccia venire meno il *PIR*.

Non è stato, infine, normato il trattamento dei *PIR* ai fini dell'imposta di bollo dovuta sugli importi rendicontati dall'intermediario.

ANELLO & PARTNERS